

## ANONIMATO, SEGRETO DELLE FONTI E PROCEDIMENTI PENALI

Publicato su LA REGIONE del 10.09.1999

Sta sollevando un grosso clamore la vicenda che vede coinvolto un calciatore finora rimasto anonimo che ha inviato uno scritto alla redazione di "Famiglia Cristiana" denunciando di aver condizionato l'andamento di una partita di calcio dell'ultima edizione del campionato italiano. Della vicenda si sta pure occupando il Pubblico Ministero Guariniello che già conduce le inchieste sui presunti casi di doping.

Al di là del fatto che il giocatore dica il vero o meno (sarà l'inchiesta a stabilirlo) è interessante esaminare quali possono essere i risvolti giuridici della questione, con particolare riguardo all'obbligo della redazione del citato periodico, di svelare la fonte della notizia. Va subito detto che i principi giuridici applicati nella vicina penisola sono nelle grandi linee gli stessi di quelli attuati in Svizzera. Il principio della tutela del segreto delle fonti e del diritto di rifiutare di consegnare il materiale acquisito, a prima vista, sembrerebbe ferreo in diretta applicazione dei principi previsti dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) secondo i quali – citiamo - :

*"Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche. (...) L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, (...) l'ordine pubblico, la prevenzione di reati, la protezione della salute e della morale ..."*

Questo principio è stato in parte stemperato dalla giurisprudenza (laddove, come in Ticino, non si è ancora legiferato) o da norme di procedura. In particolare va tenuto conto, in ogni singolo caso, dei principi della proporzionalità, della ponderazione dei valori contrapposti e dell'esistenza di un preponderante interesse pubblico direttamente legato alla gra-vita del reato che si prospetta. Occorre quindi stabilire se l'organo d'informazione (e/o il giornalista ove per giornalista si deve intendere quello regolarmente iscritto all'Associazione di categoria) può avvalersi del privilegio di non testimoniare su fatti venuti a sua co-noscenza nell'ambito dello svolgimento della sua professione e di non consegnare all'autorità le sue corrispondenti acquisizioni di materiale.

L'ordinamento procedurale ticinese in materia è lacunoso e prevede un catalogo esau-stivo di persone che non possono essere obbligate a testimoniare per quanto appreso nell'esercizio della propria professione. Si tratta in particolare degli ecclesiastici, degli avvocati, dei notai, dei medici, dei dentisti, dei farmacisti, delle levatrici. Il rifiuto di testimoniare decade tuttavia se i citati professionisti vengono svincolati dal segreto professionale. Esentati dall'obbligo di testimoniare vi sono pure i parenti più prossimi. Questa lacuna legi-slativa è stata colmata dai nostri tribunali applicando i principi appena evocati (pro-porzionalità, ponderazione degli interessi, ordine pubblico e gravità del reato prospettato). A titolo esemplificativo si dirà che in caso di morte d'uomo, o di altro gravissimo reato, il giornalista potrà venir obbligato a testimoniare, ciò che non varrà in caso di reati meno pe-santi. La tendenza (confermata nella revisione delle relative norme penali) è comunque quella di un'accresciuta tutela del giornalista senza però che altri interessi degni di prote-zione siano indebitamente pregiudicati.

Concretamente il magistrato penale dovrà ora valutare se il caso denunciato dal cal-ciatore sia di portata e tale da rappresentare un reato penale di gravità tale da obbligare il giornalista a svelare il nome dello sportivo, affinché (in ultima analisi) il Pubblico Ministero possa poi interrogarlo su tutti i dettagli atti a chiarire la faccenda ed a processare il presun-to colpevole.

E se (nonostante l'accertato obbligo) il giornalista si rifiutasse di svelare la fonte e di con-segnare il materiale acquisito? A mio avviso si potrebbe procedere nei suoi confronti per favoreggiamento.

**AVV. BRENNO CANEVASCINI**